

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

EX ART. 14 TER E SS. LEGGE N. 3/2012

Il signor **RUGGERO ORLANDI**, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 2/12/60 e ivi residente in via Romagna n. 40, C.F. RLNRGR60T02C111V, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al presente atto (**doc. 1**), dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castelfranco Veneto (TV), piazza della Serenissima, n. 20, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo P E C massimocruciat@pec.ordineavvocatitrevise.it

Indice generale ipertestuale

PREMESSE.....	1
SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA.....	2
CENNI STORICI.....	3
SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	5
Passivo.....	5
Attivo patrimoniale.....	6
Immobile.....	7
Redditi e spese di mantenimento.....	7
Riepilogo.....	8
CONCLUSIONI.....	8

PREMESSE

- 1) a fronte della situazione di sovraindebitamento in cui era venuto a trovarsi, con istanza presentata in data 14/05/21 il signor Ruggero Orlandi chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi Rialziamoci Italia di Treviso la designazione di un Gestore della Crisi ai fini della attivazione della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012 (**doc. 2**);
- 2) in data 28/05/21 il predetto Organismo nominava Gestore della Crisi la dott.ssa Chiara Manzonetto, la quale provvedeva alla accettazione dell'incarico (**doc. 3**);
- 3) a seguito della richiesta del ricorrente, il professionista incaricato

provvedeva a consegnare la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. 3, l. 3/2012 (**doc. 4**);

tanto premesso

il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, dichiara che intende avvalersi della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge 3/2012, proponendo la relativa istanza di accesso alla procedura alle seguenti condizioni.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

Infatti, il ricorrente non è soggetto fallibile, essendo un lavoratore dipendente, in precedenza professionista autonomo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. a) e b), l. 3/2012, il ricorrente non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012 e non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e non ha mai beneficiato dell'esdebitazione; e, inoltre, ha inteso fornire, come in concreto ha fatto, tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione.

Il ricorrente si trova, poi, in stato di sovraindebitamento, per aver patito gli effetti negativi dell'azione di danneggiamento posta in essere da una propria collaboratrice, senza potervi far fronte, oltre ad essere gravato da ulteriori debiti. Il ricorrente è titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati e ha subito azioni giudiziali da parte dei propri creditori, che hanno pignorato lo stipendio, essendo, in particolare imminente l'udienza prevista per l'assegnazione delle somme pignorate, fissata per il giorno 21/06/21.

Dunque, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta i presupposti di ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento.

Da ultimo, si anticipa - anche ai fini dell'istanza di esdebitazione, che sarà formulata al termine della procedura liquidatoria - che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura e nemmeno in un tempo maggiore.

Sussiste, altresì, la competenza di codesto Tribunale, atteso che il ricorrente ha

residenza in Castelfranco (TV).

CENNI STORICI

La situazione di sovraindebitamento in cui è venuto a trovarsi il ricorrente è dovuta, principalmente, alle ripercussioni negative dell'azione di danneggiamento posta in essere da una collaboratrice, allorquando il debitore esercitava attività di consulenza amministrativa e fiscale, in qualità di commercialista iscritto all'albo.

Avviato nel 1998 il proprio studio contabile, il signor Orlandi otteneva il titolo di commercialista nel 2003.

Nel 2004 il ricorrente doveva affrontare la separazione dalla compagna, con un percorso lungo e sofferto, che si concludeva solo nel 2009 con l'accordo sull'affidamento della piccola figlia.

Dal 2005 il signor Orlandi iniziava, poi, ad occuparsi della anziana madre, fino al suo affidamento in una RSA nel 2008.

Nel 2006 il medesimo doveva, ancora, subire la perdita di un fratello, cui seguiva la perdita anche dell'altro fratello nel 2008.

Questa situazione personale, così complessa e pesante, finiva per sottrarre al signor Orlandi tempo ed energie, non solo fisiche, portandolo ad adempiere con sempre maggiore difficoltà agli impegni professionali e a indebitarsi per far fronte al mantenimento proprio e della figlia e, in primis, al pagamento del mutuo.

Per tentare di gestire al meglio lo studio, il signor Orlandi ad un certo punto - era il 2009 - faceva affidamento sulla collaboratrice, la signora Barbara Bedin, salvo poi scoprire i gravi atti di frode, posti in essere da quest'ultima in danno dei clienti e, dunque, dello stesso signor Orlandi.

Mentre la situazione dello studio sembrava, infatti, migliorare grazie alla acquisizione di nuovi clienti e, in generale, allo sviluppo dell'attività, in realtà la collaboratrice operava in modo irregolare, tenendo il signor Orlandi allo scuro di tutto.

La realtà delle cose iniziava ad emergere solo a fine 2014, quando un ex cliente comunicava di essere stato convocato dalla Guardia di Finanza per un avviso di sgravio risultato falso.

Da quel momento venivano alla luce tutte le molteplici azioni illecite poste in

essere dalla collaboratrice (firme false, documenti contraffatti, scadenze non rispettate, ecc.) e ne derivava, così, un'inesorabile perdita di clientela e di fatturato.

Il signor Orlandi, una volta scoperti i comportamenti della collaboratrice, si metteva immediatamente a disposizione dei clienti per eliminare - o, quanto meno, attenuare - i pregiudizi causati, intervenendo anche economicamente in prima persona.

Per dirimere la questione degli illeciti della collaboratrice, il signor Orlandi e la signora Bedin addivenivano ad un accordo riparatore, che prevedeva il licenziamento della collaboratrice per giusta causa e l'impegno della stessa a rispondere, almeno in parte, dei danni causati (**doc. 5**).

Al danno si aggiungeva purtroppo anche la beffa, in quanto per gestire la difficile situazione causata dalla collaboratrice e, in particolare, i danni e i disagi causati ai clienti, il signor Orlandi si appoggiava, dapprima, al collega dott. Angelo Durigon, il quale, tuttavia, finiva per prendere in carico i clienti che a lui avevano deciso di affidarsi, senza in alcun modo avvertire il signor Orlandi, tanto meno senza fare nulla per evitare il passaggio di clientela e senza, in ogni caso, nulla riconoscere al signor Orlandi, pur conoscendo bene la situazione di difficoltà in cui il ricorrente versava.

Quanto alle successive collaborazioni con altri colleghi, gli sviluppi erano i seguenti.

Un primo studio a cui il ricorrente decideva di appoggiarsi finiva per riconoscere al ricorrente euro 4.000,00, a titolo di cessione della clientela, e ulteriori euro 2.500,00, per assistenza nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi, senza dunque rappresentare un vero aiuto per il ricorrente.

Il secondo si rivelava, invece, veramente di aiuto, in quanto per circa un anno ha lavorato per il signor Orlandi senza chiedere nulla, mentre il ricorrente nel periodo continuava a incassare i compensi dai clienti. In questo modo, mentre il collega gestiva gratuitamente i clienti del ricorrente, quest'ultimo poteva dedicarsi alla sistemazione, per quanto possibile, delle problematiche causate dalla collaboratrice e alla pianificazione del cambio di situazione lavorativa.

Pur con questo altalenante percorso di affiancamento professionale, il signor Orlandi si riteneva, all'esito, comunque soddisfatto per aver col proprio lavoro

agevolato il passaggio della clientela ai nuovi consulenti e, soprattutto, per aver contribuito significativamente ad alleviare le conseguenze delle azioni fraudolente della ex collaboratrice.

Terminato questo lungo e faticoso percorso, finalmente il signor Orlandi decideva di cambiare vita, abbandonando nel 2017 la professione, per entrare, grazie al superamento di apposito concorso, nella Agenzia Italiana di Sviluppo e Cooperazione (AICS).

Va ulteriormente ricordato che il signor Orlandi era titolare anche di una partecipazione societaria pari all'1% della FI.GI. S.a.s. di Sgamaro Fiorella & C., che generava un minimi reddito. La società, costituita nel 2004, era operante nel ramo assicurativo. A seguito del cambio di vita indicato, il signor Orlandi provvedeva a cedere detta quota con atto notarile del 31/05/19 per l'importo di euro 100,00.

Le vicissitudini relative al periodo dell'attività professionale hanno di fatto impedito nel tempo al signor Orlandi il regolare adempimento degli impegni assunti e delle incombenze fiscali e contributive via via maturate, debiti che hanno finito progressivamente con l'accumularsi in modo irreversibile.

Di qui la conseguente, inevitabile, chiusura definitiva dell'attività professionale autonoma.

Dal 2017, come detto il signor Orlandi veniva assunto dalla AICS con mansione di impiegato, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel tempo rinnovato. Il contratto attuale, in scadenza il 30/06/21, è in fase di valutazione per il rinnovo, e prevede una retribuzione netta di circa euro 5.000,00 al mese, comprensiva di indennità.

Al fine di ripristinare la propria posizione con l'esdebitazione che si riserva di chiedere all'esito del presente percorso, il ricorrente ha ritenuto di attivare la presente procedura di liquidazione del patrimonio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Per soddisfare i creditori, il ricorrente intende avvalersi della procedura di liquidazione per la durata minima di 4 anni e, a tal fine, procede ad illustrare la situazione relativa a tutti i propri beni e redditi e quella attinente alle pretese dei creditori, oltre a dare conto delle proprie necessità di vita, con indicazione delle spese correnti.

Passivo

L'esposizione debitoria del ricorrente è stata oggetto di verifica da parte del medesimo e dell'OCC sulla base delle evidenze risultanti dalle banche dati (Centrale Rischi, Crif, ecc.), dagli atti, anche giudiziali, notificati al debitore, e da apposita circolarizzazione operata dall'OCC, non senza considerare che sempre il nominando liquidatore, in occasione della notifica del provvedimento di apertura della procedura, potrà chiedere ai creditori di precisare ulteriormente i rispettivi saldi, che, in ogni caso, dovranno essere indicati e documentati dai creditori stessi in sede di "insinuazione al passivo".

L'esposizione debitoria è riassunta nell'elenco allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i creditori con i relativi importi, per complessivi **euro 423.374,42 (doc. 6)**.

Le voci debitorie sono meglio individuate nella relazione del Gestore della Crisi, cui in ogni caso si rimanda.

La pressochè totalità dei debiti del ricorrente è costituita da debiti fiscali e previdenziali, quali portati dalle cartelle allegate, dai mutui per l'acquisto della casa e da un successivo mutuo per far fronte alle esigenze di liquidità e da successivi finanziamenti al consumo (**docc. 7/12**).

Si dà atto che non vi sono protesti a carico del ricorrente (**doc. 13**).

Si dà, ancora, atto che, a tutela di taluni creditori, sono pendenti le procedure di pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Treviso n. 618/2021 e 779/2021 R.G., le cui udienze per l'assegnazione delle somme pignorate è fissata per il 21/06/21 (doc. 14).

Nell'interesse dei creditori, si fa presente la necessità per l'esponente di provvedere alla dichiarazione di improcedibilità delle predette esecuzioni, provvedimento che potrà essere assunto solo a fronte del provvedimento di apertura della procedura di liquidazione. La tempestiva interruzione delle citate procedure di pignoramento presso terzi consentirà di evitare l'assegnazione delle somme pignorate in danno della massa dei creditori.

Le voci debitorie sono meglio individuate nella relazione del Gestore della Crisi, cui in ogni caso si rimanda.

Attivo patrimoniale

L'attivo della procedura è costituito dall'immobile e dai redditi del ricorrente,

come da elenco allegato (**doc. 15**).

Per quanto vi sia anche l'arredamento dell'appartamento e un credito Irpef, si ritiene che questi elementi non rappresentino un valore utile per la procedura e, tuttavia, si rimette al liquidatore ogni decisione in merito alla loro valorizzazione concreta.

Immobile

Il ricorrente risulta essere proprietario del seguente immobile (**doc. 16**): appartamento ad uso abitazione, categoria A/2, con annesso garage C/6, sito in via Romagna a Castelfranco Veneto (TV).

L'appartamento costituisce l'abitazione familiare del ricorrente.

L'abitazione è gravata da ipoteche volontarie, ipoteca legale iscritta da parte di Agenzia Entrate Riscossione e da ipoteche giudiziali (**doc. 17**).

Secondo la stima allegata il valore di detto immobile è pari a euro 82.000,00 (**doc. 18**).

Redditi e spese di mantenimento

Oltre ai beni indicati, il ricorrente è titolare di reddito di lavoro che, per la parte eccedente le proprie necessità di mantenimento, lo stesso intende doverosamente mettere a disposizione dei creditori.

Come accennato, oggi il signor Orlandi è dipendente della AICS con contratto di lavoro a tempo determinato scadente a fine giugno, ma in predicato di essere rinnovato (**doc. 19**).

Il ricorrente può vantare ad oggi un reddito da lavoro dipendente pari a circa euro 5.000,00 circa al mese (**doc. 20**), reddito che, seppure con difficoltà, potrebbe far presumere, al netto delle spese per il sostentamento proprio e della figlia di euro 4.210,00 (**docc. 21/22**), un importo destinabile alla massa creditoria di **euro 790,00 al mese**, che nell'arco dei quattro anni di durata della liquidazione porterà alla cifra complessiva di **euro 37.920,00**. Va precisato che la figlia, seppure non faccia parte del nucleo familiare, viene sostenuta dal ricorrente con un versamento mensile di euro 600,00, di cui euro 350,00 per necessità personali e 250,00 per contributo spese di alloggio a Trento, dove frequenta l'università (**doc. 23**).

Tanto il ricorrente sarebbe in grado di versare ai creditori, evidenziandosi, tuttavia, che con la perdita dell'immobile, conseguente alla sua liquidazione

nella presente procedura, le spese saranno destinate ad aumentare e, dunque, la situazione dovrà essere oggetto di aggiornamento.

Riepilogo

In sintesi, l'attivo offerto in Procedura è rappresentato da:

-BENI IMMOBILI Euro 82.000,00

-PROVENTI ATTIVITA' LAVORATIVA Euro 37.920,00

per un ammontare complessivo di **Euro 119.920,00**.

Grazie al predetto attivo, il ricorrente riuscirebbe a soddisfare integralmente i crediti prededucibili, dati dal compenso dell'OCC e dalle competenze dello scrivente legale, nonché a soddisfare il creditore ipotecario di primo grado integralmente e parzialmente quello di secondo grado con il ricavato della vendita dell'immobile e, grazie alle trattenute mensili sullo stipendio, a versare ai chirografari per natura o degradati una sia pur minima percentuale, come da tabella riassuntiva allegata, che rappresenta solo una indicazione di massima - e soggetta a revisione - dei possibili risultati della procedura (**doc. 24**).

Si produce da ultimo la dichiarazione di compimento di atti di disposizione nei 5 anni precedenti (**doc. 25**). Oltre alla già citata vendita della quota societaria, si dà atto della cessione dell'auto nel 2016. Si trattava di un mezzo acquistato con finanziamento (Volkswagen Bank) estinto con altro successivo finanziamento (Findomestic). Il prezzo ricavato dalla vendita è stato utilizzato dal ricorrente per il pagamento di debiti (rate arretrate di mutuo, tasse arretrate e debiti vari tra cui spese di mantenimento non pagate per la figlia).

* * *

Tutto ciò premesso il ricorrente Ruggero Orlandi come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012,:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012;
- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul

patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di legge (preferibilmente nella persona della dott.ssa Chiara Manzonetto, già Gestore della Crisi della presente procedura) disponendo che, all'esito del provvedimento di apertura, lo stesso provveda agli adempimenti di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5, lett. b), L. 3/2012.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudice ove si rivelasse necessario, si allega:

Elenco documenti:

- 1) procura;
- 2) istanza nomina OCC;
- 3) provvedimento di nomina OCC e accettazione;
- 4) relazione particolareggiata OCC;
- 5) transazione bedin 18/09/15;
- 6) elenco creditori;
- 7) centrale rischi Banca Italia;
- 8) CRIF;
- 9) estratto ruolo ADE;
- 10)tributi locali;
- 11)posizione CTC
- 12)mod. CAI;
- 13)visura non esistenza protesti;
- 14)pignoramento presso terzi;
- 15)elenco beni;
- 16)atto d'acquisto immobile;
- 17)ispezione ipotecaria;
- 18)perizia di stima immobile;
- 19)contratto di lavoro;
- 20)buste paga;
- 21)elenco spese sostentamento;

- 22)**estratto conto;
- 23)**certificato stato famiglia;
- 24)**prospetto F/F;
- 25)**dichiarazione di atti compiuti nei 5 anni;
- 26)**dichiarazioni dei redditi.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U in misura pari ad euro 98,00.

Treviso, 10/06/21

Avv. Massimo Cruciat